



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Quarta sezione Civile - Protezione Internazionale

Nel procedimento sommario promosso ex artt. 35 D.lgvo 25/2008 e art. 19 D.lgvo 150/2011 da:

, nato in Bangladesh, il 1998,
(C.F.), (Rif. Nr.), (C.U.I.), con il patrocinio
dell'avv. Simonetta Furlan del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato ai fini di questo
procedimento presso il suo studio in Firenze, Piazza Acciaiuoli n. 19, come da procura allegata.

RICORRENTE

contro

**-MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro p.t. - -COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Firenze, in
persona del Presidente p.t.**

RESISTENTE Contumace

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

Il giudice on. Liliana Anselmo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/02/18, emette

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da in
data 31.08.2016 nei confronti del provvedimento emesso in data 28.01.2016, notificato in data
01.08.2016, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
internazionale di Firenze ha respinto la domanda di Protezione Internazionale e quella per il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I fatti rappresentati dal ricorrente - svolgimento del processo

§. Davanti alla C.T. il ricorrente ha riferito di essere nato e di aver sempre vissuto a Gopalgonj con
la sua famiglia (padre, madre, 5 fratelli e 3 sorelle), di aver frequentato per tre anni la scuola
primaria e di aver sempre lavorato come contadino, aiutando il padre, ormai anziano, che a sua
volta lavorava terreni non di sua proprietà, così venendo pagato a giornate lavorative (circa 100
taka al giorno più vitto). La sua famiglia aveva però ereditato dal nonno un terreno che, in parte,
avrebbe dovuto essere utilizzato solo come luogo ove seppellire i defunti della sua famiglia; in



PDF Eraser Free

particolare una parte doveva essere lasciata per la sepoltura dei componenti della famiglia, un'altra parte era destinata allo zio e un'altra ancora al padre. Sta di fatto che i cugini paterni decisero, in contrasto con la volontà del padre del ricorrente, di prendersi anche quel pezzo di terreno che doveva essere destinato alla sepoltura della famiglia. Il richiedente, unico figlio maschio rimasto a vivere con i genitori, subito si oppose difendendo la volontà del nonno, ma ciò inutilmente, visto che su quel pezzo di terreno nel frattempo i cugini avevano iniziato dei lavori di costruzione, addirittura impedendo l'accesso all'abitazione posta nelle adiacenze della famiglia del ricorrente.

Le tensioni tra le famiglie continuarono. Una sera – inizi del 2014 - al rientro dal lavoro, i cugini aggredirono e picchiarono il ricorrente che venne portato in ospedale per le gravi lesioni riportate (gli tirarono una torcia in testa facendolo svenire). Qualche tempo dopo anche il padre venne aggredito e picchiato con un bastone e accoltellato in fronte e anche in questo caso venne portato in ospedale. Nessun componente della famiglia del ricorrente però fece denuncia in quanto la Polizia chiedeva loro grosse somme di denaro per poterla presentare. Decise così di espatriare per la Libia a febbraio 2015, partendo in aereo da Dhaka e, con scalo a Dubai, proseguendo per Il Cairo e quindi con arrivo a Tripoli dentro un container ed infine giunge in Italia nel Luglio del 2015. Il padre, per poter pagare il viaggio, ottenne da un usuraio un prestito. In Libia racconta di essere stato sequestrato e rapinato dei soldi che aveva con sé ed è stato necessario un altro intervento economico della famiglia per essere liberato. Racconta di aver saputo dalla famiglia che dopo circa due settimane dalla sua partenza i cugini aggredirono anche il fratello minore, accoltellandolo gravemente ad una gamba e che, durante l'aggressione, gli sono state mosse ulteriori minacce di morte. Ha paura di tornare per paura di essere ucciso dai cugini e dall'usuraio dal quale il padre ha preso in prestito la somma per farlo partire.

§. La Commissione territoriale ha negato la protezione internazionale ritenendo che la vicenda narrata rilevi esclusivamente sul piano personale (ed eventualmente penale) dell'interessato; che la vicenda dell'aggressivo comportamento dei cugini non può assurgere ad utile valutazione stante che nonostante le aggressioni verificatesi nel 2014, egli è partito dal Bangladesh oltre un anno dopo, per cui non vi sarebbero stati mutamenti significativi della situazione. Ritiene pertanto che le circostanze esposte non siano riconducibili alle fattispecie previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 per il riconoscimento dello status di rifugiato. Esclude altresì che in caso di rientro in patria la situazione rappresentata giustifichi l'ipotesi di un rischio effettivo di danno grave ed esclude, altresì, che sussistano particolari situazioni di vulnerabilità tali da suggerire la trasmissione degli atti al Questore ai fini del riconoscimento della Protezione Umanitaria.

§. A sostegno del ricorso la difesa del richiedente riprende le affermazioni sulle quali la CT fonda il proprio diniego e contesta la superficialità con la quale il caso sia stato considerato, atteso che sarebbero stati trascurati gli aspetti più rilevanti della vicenda del ricorrente, così come la C.T. avrebbe errato nell'apprezzare i fatti narrati. Inoltre la difesa non condivide l'assunto per il quale



PDF Eraser Free

“la situazione non integra elementi tali da configurare l'ipotesi di un rischio effettivo di danno grave ... in quanto dalle vicende narrate dall'istante non traspare alcuna possibilità che un suo ritorno in Bangladesh possa farlo incorrere nel rischio di subire un grave danno”; affermazione non coerente con la situazione in cui versa il Bangladesh e contrasta con quanto, piuttosto, accade nella realtà, poiché è notorio che i migranti dal Bangladesh non vi possono rientrare se non onorano i debiti contratti, altrimenti rischiano la vita.

Infine la difesa ravvisa che l'intervista non risulta esser stata condotta in modo adeguato, anche per difetto di informazioni comprensibili (visto il suo livello di scolarizzazione e di formazione in generale) sul significato di quanto accadeva.

In relazione ai fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato la domanda di protezione come rifugiato, quella di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgvo 251/2007 o il permesso di soggiorno per seri motivi umanitari, domanda precisata all'ultima udienza, in considerazione delle intervenute modifiche normative (ovvero: *“ritenuta razione temporis applicabile la disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n.113/2018, il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù dell'art.32, comma 3, d. lgs. n.25/2008 e degli artt.5, comma 6, d. lgs. n.286/1998 e 11, comma 1, lett.c ter), d.p.r. n.394/1999 ovvero del combinato disposto dell'art.19 d. lgs. n.286/1998 e dell'art.28 d.p.r. n.394/1999, nella versione razione temporis applicabile, ed al conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero, in caso di impossibilità del rilascio tale permesso di soggiorno, al rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” ex art.1, comma 9, d.l. n.113/2018, convertito in legge con L. n.132/2018*).

§. Il PM, in data 20/02/2019, ha chiesto l'accoglimento del ricorso relativamente alla richiesta di riconoscimento del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1 del d.l n. 113/2018 secondo i criteri di valutazione già previsti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ai sensi dell'art 5, sesto comma, del D.lgs. n. 286/1998, criteri da ritenersi ancora applicabili limitatamente ai procedimenti introdotti con ricorso contro le decisioni delle Commissioni territoriali proposte ex art 35 e 35bis del D.lgs 25/2008.

§. Nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi a questo giudice in data 2019, il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese davanti alla CT e ha precisato alcuni aspetti. Racconta che il padre aveva ereditato, insieme al fratello, un terreno che il padre (nonno del richiedente) aveva lasciato loro. Questo terreno era così diviso: una parte di terreno, sul quale era già presente un'abitazione, ereditato dalla famiglia del richiedente; una parte di terra – di metratura maggiore – ereditata dalla famiglia del fratello del padre e una parte di terreno – sul quale avrebbero dovuto seppellire i morti della famiglia - era lasciato in comune tra i due fratelli. Questa parte di terreno comune venne rivendicata dai figli dello zio. Questi volevano utilizzare questi 100mq di terreno per costruirci una propria abitazione, cosa che avrebbe impedito l'accesso alla strada pubblica alla famiglia del richiedente (il richiedente ricostruisce graficamente il terreno, l'abitazione e i confini).



PDF Eraser Free

Visto il grosso impedimento che avrebbe creato la costruzione di questa abitazione sulla parte comune di terreno, il richiedente e il padre si opposero e vennero entrambi picchiati dai cugini. Racconta di due aggressioni: la prima nel 2014 in cui il richiedente venne picchiato con una torcia e subito venne portato in ospedale (è stato prodotto il documento di dimissioni dall'ospedale in cui si attesta il ricovero del ricorrente, allora sedicenne, e si fa menzione anamnestica dell'aggressione fisica subita); la famiglia provò a fare una denuncia presentandosi alla polizia ma davanti alla richiesta di 200 mila taka la famiglia non poté più procedere; l'altra aggressione avvenne nel 2016 nei confronti del padre ed anche in quest'occasione venne portato in ospedale. I cugini minacciarono nuovamente la famiglia e arrivarono a chiedere anche l'abitazione nella quale loro abitavano. Vista la situazione, la famiglia decise di far espatriare il richiedente, previa contrazione di un prestito da un usuraio – di nome Awal Bapari – di 200 mila taka (è stato prodotto il contratto di prestito), ed oltre altra somma di 100 mila taka presi in prestito da parenti della famiglia di origine. Durante l'audizione il richiedente ha mostrato delle fotografie originali scattate nell'ottobre 2018 da un suo amico che riprendono il momento dell'attacco alla sua famiglia da parte dei cugini che ad oggi si sono alleati con l'usuraio (peraltro membro del Partito "Awami League" di cui è stata prodotta una fotografia scattata durante i festeggiamenti per la sua vittoria nelle elezioni) per cui la situazione è addirittura peggiorata, al punto che la sua famiglia, temendo concreto il pericolo di vita, è andata a vivere su una barca sul fiume Kumar. Attualmente il richiedente lavora come commesso presso un supermercato di [redacted] davanti alla stazione e abita a [redacted] presso lo Sprar. Continua a mandare i soldi alla famiglia per pagare il debito contratto con l'usuraio ma quest'ultimo nega di aver ricevuto soldi, avanzando altri 600 mila taka.

MOTIVI della DECISIONE

In via preliminare

§. Giova ricordare che l'odierno procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo della parte ricorrente alla protezione invocata, sicché il giudice deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo; quanto a dire che le questioni relative alla fase amministrativa sono ininfluenti ai fini del procedimento giurisdizionale (Cass. Civ., sez. VI-1, 3 settembre 2014 n. 18632), non potendo il sindacato del tribunale limitarsi all'eventuale pronuncia di annullamento degli atti amministrativi (cfr. Cass. civ. n. 26480 del 2011); (v anche SU 26.5.1997 nr. 4674 e SU 907/1999 e SU nr. 19393/2009)

§. La Suprema Corte insegna che l'onere probatorio del richiedente asilo è 'attenuato' nel senso che, da una parte richiede la necessaria cooperazione dell'A.G. nel reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti di per il tipo di protezione richiesta (v. il rafforzamento del carattere 'officioso' dell'istruttoria nei procedimenti *de quibus*, così come



PDF Eraser Free

stabilito dal D.L. n.159\2011 sulla semplificazione dei Riti) e dall'altra che, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente, il giudice, valutata la credibilità del suo racconto, dovrà concedendogli *'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario'*. Si deve tenere altresì conto che la valutazione del Giudice della 'credibilità' della versione dei fatti raccontata dal richiedente la protezione deve investire sia il profilo 'soggettivo' (verifica dell'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto) , che quello 'oggettivo' (verifica della coerenza del racconto rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D.Lgs. 28\2008 sulla situazione sociopolitica del Paese di Origine).

§. Questo giudice ritiene, in base all'applicazione dei criteri di cui al D.lgvo 251/2007, veritiere le circostanze narrate, anche se non sono suffragate da prove, poiché le stesse sono sostenibili alla stregua dei seguenti indicatori: a) il richiedente ha compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda; b) sono stati forniti tutti gli elementi pertinenti in suo possesso; c) le dichiarazioni sono ritenute credibili e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione appena possibile; e) dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile. Non si apprezzando come fondati i profili di dubbio sollevati dalla CT perché sono superati dall'esame diretto del richiedente avvenuto in questa sede, durante il quale lo stesso ha riferito puntualmente e chiaramente ogni circostanza, fornendo plausibili giustificazioni alle sue decisioni e valide argomentazioni anche sulla decisione di fuggire dal paese d'origine.

Status di rifugiato

§. Le vicende personali narrate dal richiedente, sebbene credibili, non assurgono ad elementi fondanti la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (ex art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE) per assenza degli elementi tipici dell'istituto: difatti va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*". Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese (e che si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese. Nel caso di specie, il



PDF Eraser Free

ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né ha dichiarato di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano. I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Protezione sussidiaria

§. Il cittadino di un paese terzo o apolide può essere riconosciuto «*persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria*» là dove non goda dei requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un *grave danno* e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (Art. 2, lett. f, Dir. 2011/95/UE).

Sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il requisito della individualità della minaccia deve essere inteso alla luce delle direttive interpretative enunciate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Corte Giust. UE, sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji); in questi sensi, anche la giurisprudenza interna (*Cass. civ., sez. VI-1, 30 luglio 2015 n. 16202*).

A tale riguardo occorre approfondire i fenomeni oggetto delle due principali affermazioni che il ricorrente fa con riguardo alle esperienze traumatiche della sua vita in detto paese, ovvero le gravi controversie relative alle terre e la problematica dell'usura che rappresentano realtà diffuse in tutto il paese e rispetto alle quali le autorità locali non sono in grado di apprestare alcuna tutela.

In relazione alle controversie fondiarie, si legge alla pag.72 del più recente rapporto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sul Bangladesh del 28.8.2018 (aggiornato al Dicembre 2017): "*Le iscrizioni relative alla registrazione di terreni in Bangladesh presentano uno storico di richieste*



PDF Eraser Free

concorrenti e le denunce di furti di terreni, così come di sequestri forzati, sono comuni. ... i mutamenti sociali, soprattutto nel 1947 e nel 1971, sono stati la principale fonte di conflitti in materia di terre, poiché durante questi periodi non è stato possibile effettuare registrazioni catastali e iscrizioni nel registro fondiario. I documenti di proprietà non sono affidabili in quanto possono essere facilmente falsificati. ... l'accaparramento delle terre è un problema crescente a causa di un'amministrazione non trasparente. ... Il settore fondiario in Bangladesh è associato a livelli elevati di corruzione e altre anomalie e le controversie sulle terre rappresentano quasi il 60 % delle controversie legali in Bangladesh. Le controversie sulle terre vengono descritte essere una questione importante che è comune ovunque, sebbene in particolar modo nelle zone rurali ...".

Nello stesso rapporto si legge alla pag. 75 sulla diffusione dell'usura e della violenza che la circonda: *"I prestatori privati di fondi hanno da tempo un posto fisso nelle comunità rurali del Bangladesh. Sebbene, in teoria, essi siano soggetti alla legge sui prestiti usurari del 1918 e alla legge sui prestatori di fondi del 1940, i tassi di interesse praticati dai prestatori privati sono di gran lunga superiori a quelli per il microcredito e a quelli praticati da altre banche. Molti prestatori tradizionali di fondi usano violenza e minacce per imporre il rimborso ...".*

Il paese di origine del ricorrente è da sempre contrassegnato da particolare debolezza delle istituzioni politiche e giuridiche e sta vivendo da almeno cinque anni una violenta crisi del proprio assetto politico:

Su EASO Informazioni sui paesi di origine (Bangladesh) del 28.8.2018 (aggiornato al Dicembre 2017) possiamo leggere: *"Il Bangladesh è una democrazia multipartita e la cultura politica è caratterizzata dalla violenza e dagli scontri. Secondo l'ONG, che fornisce assistenza legale edifende idiritti umani Ain oSalish Kendra (ASK), nel periodo dal gennaio all'agosto del 2017 ci sono stati 234 episodi di violenza politica, con 39 decessi e 3.129 feriti. L'organizzazione per la difesa dei diritti umani del Bangladesh Odhikar descrive la situazione politica come «estremamente violenta» dal 2013. Secondo Transparency International Bangladesh, il potere dello Stato è stato generalmente utilizzato dal partito al potere per intimidire o sopprimere l'opposizione politica. Nel 2016 Freedom House ha segnalato un aumento degli arresti e degli attacchi nei confronti di esponenti di spicco del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) all'opposizione e di partiti a questo alleati. L'ONG descrive gli attacchi contro l'opposizione come «diffusi». Odhikar ha segnalato che il governo sta impiegando le autorità preposte all'applicazione della legge per sopprimere impunemente gli oppositori politici. I due principali partiti politici, la Lega Popolare (Awami League, AL) ed il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), hanno natura «dinastica»; ciascuno di essi è infatti gestito da una famiglia politica di spicco. Tra le due donne (le due «begum») a capo di ciascuna di tali famiglie e quindi di ciascuno di tali partiti, esiste una forte antipatia personale.*

Un articolo della Bertelsmann Foundation riporta che: *"Alcuni episodi di violenza nel 2013 e all'inizio del 2015 hanno evidenziato i problemi che il governo dell'AL ha affrontato usando la forza per reprimere l'opposizione. Una crescente propensione verso un uso smodato e indiscriminato della forza da parte del governo, in particolare contro gli attivisti politici dell'opposizione, sta indebolendo la legittimità del governo. La*



PDF Eraser Free

violenza perpetrata dall'opposizione, in particolare islamista, ha rivelato la debolezza dello stato nel controllare la violenza. La prolungata instabilità politica insieme al condizionamento dell'amministrazione civile, tra cui gli uffici di polizia, la corruzione diffusa, la proliferazione delle armi piccole e leggere e la facile disponibilità di bombe a mano - sono le cause principali del continuo deterioramento della legalità e dell'ordine".

Il recentissimo rapporto del gennaio 2019 di *Human Rights Watch* racconta alla pag.67: "*Migliaia di sostenitori dell'opposizione, alti dirigenti compresi, hanno subito processi architettati. I giornali hanno riferito che in queste azioni arbitrarie sono stati usati i nomi persino di persone morte o ricoverate in condizioni critiche.*"

Sul portale di notizie The Times of India (<https://timesofindia.indiatimes.com/topic/Bangladesh-Elections>) possiamo leggere notizie circa una situazione politica tale da escludere la possibilità che la situazione di sicurezza e dei diritti umani possa migliorare.

Va altresì considerato che la vicinanza dei cugini del richiedente alla Awami League - Lega Popolare - e il ruolo attivo dell'usuraio Bepari nel partito aumentano i pericoli di grave pregiudizio per il ricorrente.

La vittoria della Lega Popolare del Bangladesh (*Awami League*) alle elezioni locali ha accresciuto ancor di più il potere e il senso di impunità di Awal Bapari e dei figli dello zio paterno del ricorrente. Come evidenziato dal ricorrente nell'audizione, poco dopo tali elezioni, nell'ottobre 2018, un gruppo di persone armate di bastoni e scudi, guidato dal cugino Shajahan, ha assalito la famiglia del ricorrente, reiterando anche verbalmente le minacce (il ricorrente ha mostrato fotografie dell'attacco subito dalla sua famiglia).

Per quanto riguarda il sistema giudiziario e il livello del sistema delle tutele apprestate, possiamo leggere, sempre sul già citato rapporto EASO che: "*La scarsa indipendenza della magistratura è tra i principali problemi che affliggono il Bangladesh. Formalmente la legge prevede una magistratura indipendente, tuttavia, nella pratica, come registrato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (US DoS), vi sono numerosi problemi che minano il sistema giudiziario del Bangladesh, in particolare la corruzione, le ingerenze politiche e un consistente arretrato di cause pendenti. Secondo un rapporto del 2017 del Ministero dell'Interno del Regno Unito relativo a una missione per l'accertamento di fatti, il notevole arretrato di cause nel contesto del sistema giudiziario, compreso tra 2.3 e 3 milioni di cause, porta a disfunzioni sistemiche e al sovraffollamento delle carceri. Crea inoltre istigazione a risolvere le controversie al di fuori dei quadri previsti dal sistema giudiziario formale. In un rapporto di aprile 2016, l'International Crisis Group ha osservato che la Magistratura e il Ministero della Giustizia hanno adottato una serie di misure per ridurre l'arretrato delle cause pendenti, promuovendo ad esempio la risoluzione extragiudiziale delle controversie e aumentando il numero di giudici di grado inferiore. Tuttavia queste iniziative hanno sortito risultati ampiamente insoddisfacenti. Fra i fattori responsabili del persistente arretrato si annoverano accuse mal definite da parte dei pubblici ministeri, pubblici ministeri che non si presentano al processo o che non producono testimoni e giudici che dispongono rinvii non necessari o ritardano deliberatamente i verdetti, talvolta per motivi politici".*



PDF Eraser Free

“La legge sancisce il diritto a un processo equo e pubblico, tuttavia il sistema giudiziario non è sempre in grado di garantire tale diritto a causa di problemi quali la corruzione, la parzialità nonché la debolezza del personale e delle capacità istituzionali. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che alcuni imputati non ottengono un processo equo a causa di manipolazioni di testimonianze, intimidazioni alle vittime o prove mancanti e possono quindi dover trascorrere molto tempo in detenzione nella fase preprocessuale. Secondo Landinfo, il servizio COI norvegese, spesso le accuse contro persone che possono esercitare pressioni economiche o politiche vengono ritirate”.

La situazione non migliora con riferimento al funzionamento delle forze di polizia e di sicurezza: *“Il Bangladesh è tra i dieci Paesi al mondo con la più esigua presenza di polizia, con 96 agenti di polizia per 100.000 cittadini. In ragione dell’organizzazione centralizzata, la maggior parte del personale è di stanza nelle città principali, con scarsa presenza di polizia nelle campagne. Secondo il portale anticorruzione di GAN Integrity, i bassi stipendi, la mancanza di formazione e competenza nelle forze di polizia, fanno sì che, nel contesto delle stesse, ci sia un rischio di presenza di corruzione elevato. Nella polizia esiste una cultura di impunità e quindi la popolazione la considera inaffidabile. In un’indagine condotta sui nuclei familiari nel 2014, il 58 % dei partecipanti ha menzionato la corruzione come uno dei problemi principali nel trattare con la polizia. Altre fonti confermano che la corruzione è diffusa all’interno delle forze di polizia. A quanto riferito, la polizia potrebbe anche essere riluttante a indagare su persone associate al partito politico al governo”.*

Tutta questo porta la popolazione ad affidarsi spesso alla giustizia sommaria privata.

Dal sopra citato rapporto dell'EASO si può apprendere che in Bangladesh la libertà personale è calpestata dalle forze di pubblica sicurezza e che tale loro comportamento, con l'aggravamento della crisi politica negli ultimi anni, è peggiorato. *“... centinaia di persone sono scomparse dal 2013. Di queste, almeno 90 persone sono state vittime di sparizioni forzate nel 2016, delle quali 21 sono state uccise. Nei primi cinque mesi del 2017, un’organizzazione locale per la difesa dei diritti umani ... ha riferito di ulteriori 48 sparizioni. ... gli arresti arbitrari, spesso in concomitanza con manifestazioni politiche o come risposta della forze di sicurezza ad attività terroristiche, si verificano, a volte, sotto forma di arresti di massa.”*

Il rapporto EASO offre un quadro anche riguardo la minaccia terrorista in Bangladesh: *“In Bangladesh, lo scorso anno, il numero di attacchi terroristici è aumentato. Il governo, a sua volta, ha adottato una cosiddetta politica di «tolleranza zero» nei confronti del terrorismo; a tale riguardo, le autorità statali hanno compiuto numerosi arresti di sospetti terroristi e hanno continuato a portare avanti la loro cooperazione antiterrorismo con la comunità internazionale. Sebbene sia l’AQIS [Al Qaeda nel Subcontinente Indiano] sia l’IS [Stato Islamico] abbiano rivendicato la responsabilità di numerosi attacchi in Bangladesh, e nonostante il fatto che il Bangladesh fosse presente in più pubblicazioni, video e siti web associati alle suddette organizzazioni, le autorità hanno spesso attribuito gli atti di violenza estremista all’opposizione politica e ai militanti locali. ... Nel contesto degli sforzi compiuti dal governo per contrastare i gruppi terroristici, il 2 marzo 2017 è stato arrestato il leader del JMB, Maulana Abul Kashem. Il JMB è il gruppo militante che le autorità ritengono responsabile dell’attacco al ristorante di Dacca del 1° luglio 2016. Il 5 marzo 2017, il governo ha*



PDF Eraser Free

bandito l'Ansar al-Islam. L'Ansar al-Islam è diventata così la settima organizzazione estremista bandita dal governo. Gli altri sei gruppi banditi negli anni precedenti sono: il JMB, lo Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB), l'Harkat-ul-Jehad al-Islami Bangladesh (HuJI- B), l'Hizb ut-Tahrir (HT), il Shahadat-e-Al Hikma (SAH) e l'Ansarullah Bangla Team (ABT). Anche altri tre gruppi militanti, il Dawat e-Islam, l'Allar Dal e l'Harkat e-Islam Al Jihad, sono stati monitorati dalle autorità per possibili divieti."

Alla strega di quanto riportato da tali fonti internazionali, si ritiene sussista per il ricorrente, nel proprio paese, un pericolo effettivo e un'impossibilità di ottenere adeguata protezione.

Il ricorrente rischierebbe, in caso di rimpatrio, di essere perseguitato, imprigionato per debito e ucciso, torturato o sottoposto ad altri trattamenti inumani o degradanti, per mano della sua stessa famiglia. In caso di rientro inoltre l'usuraio perderebbe ogni possibilità di estorcere alla sua famiglia ulteriore denaro, tanto che la famiglia è già stata minacciata.

In concreto sussistono fondati motivi di temere che possa configurarsi nel paese di origine dell'odierno ricorrente una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" dell'insieme dei civili presenti sul suo territorio, "derivante dalla violenza indiscriminata in situazion[e] di conflitto armato interno o internazionale". Il rischio è attuale in quanto, come riportato dal richiedente, la famiglia ha continuato a subire maltrattamenti e minacce anche dopo la sua partenza. Si riconosce la protezione sussidiaria di cui alla lettera b) dell'art. 14 D.lgvo 251/2007.

In Italia il ricorrente si è impegnato seriamente per ricostruire la propria vita. Come mostra la numerosa documentazione allegata al ricorso il ricorrente ha fin da subito svolto svariate attività (".. tra cui tornei sportivi e due corsi di alfabetizzazione, e sulla sua propensione alla rappresentazione grafica delle proprie esperienze sotto forma di disegni, un quadro generale che testimonia di un ragazzo educato e rispettoso, nonché socievole e attivo, il quale mostrava nondimeno un'accentuata sensibilità, impressagli dalla difficile vita pregressa e dalle assillanti e fondate preoccupazioni" ... "insegnamenti di un corso biennale per addetti al montaggio di impianti termoidraulici".. "il ricorrente ha deciso di ritirarsi da tale lungo corso di formazione professionale per potersi cimentare nel campo del lavoro il prima possibile. Dopo un mese di non facile ricerca, il ricorrente ha trovato lavoro in una pelletteria nell'area fiorentina, ove – in virtù di varie proroghe del relativo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – ha continuato a lavorare sino al marzo 2018. Non essendovi allora stata possibilità di ulteriore proroga, il ricorrente si è nuovamente dedicato con determinazione e persistenza alla ricerca di lavoro e all'inizio del giugno 2018 ha trovato un impiego come addetto all'allestimento presso la ").

Il ricorrente mostra una importante integrazione nella società italiana, che ha sempre migliorato nonostante le continue notizie di gravissimo pericolo per i suoi familiari e le continue minacce anche a lui destinate.

Sulle spese di lite

Considerata la natura del diritto oggetto del presente procedimento giurisdizionale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.



PDF Eraser Free

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale impugnato;
- 2) accoglie parzialmente il ricorso;
- 3) riconosce a la protezione sussidiaria di cui alla lettera b)
dell'art. 14 D.lgvo 251/2007;
- 4) **nulla** sulle spese;
- 5) **dispone** che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 6) **provvede** con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze, 1.3.2019

Il Giudice on.
Liliana Anselmo

